

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (214) (D'iniziativa dei senatori De Matteis ed altri);

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche dell'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (287) (D'iniziativa dei senatori Coppola ed altri);

« Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento di uffici direttivi superiori » (851):

PRESIDENTE	Pag. 488, 490, 492 e <i>passim</i>
ARENA	494
COPPOLA	494, 497, 498
DE CAROLIS, <i>relatore alla Commissione</i>	488, 489 490 e <i>passim</i>
DE MATTEIS	489, 491
FILETTI	495

FOLLIERI	Pag. 490, 492, 497
LISI	494, 497
LUGNANO	492, 495, 496 e <i>passim</i>
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	489, 490, 492
PETRELLA	488, 489, 490 e <i>passim</i>
PETRONE	495
VIVIANI	495, 496

La seduta ha inizio alle ore 17,50.

LISI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (214), d'iniziativa dei senatori De Matteis ed altri;

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (287), d'iniziativa dei senatori Coppola ed altri;

« Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento di uffici direttivi superiori » (851)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione », d'iniziativa dei senatori De Matteis, Pieraccini, Cucinelli, Viviani, Lepre, Arnone, Albertini, Cippellini e Arfè; « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 », d'iniziativa dei senatori Coppola, Follieri e Bartolomei; « Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori ».

Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 851, posto a base della discussione, come convenuto nella seduta del 1° marzo.

Art. 2.

(Pareri del Consiglio giudiziario e del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'articolo 1 sulla base dei pareri motivati espressi:

1) per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;

2) per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero, dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;

3) per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il Consiglio di amministrazione è composto,

in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

(È approvato).

Art. 3.

(Comunicazione dei pareri e facoltà dell'interessato)

Il Consiglio superiore comunica al Ministero di grazia e giustizia e all'interessato il parere del Consiglio giudiziario. Il parere del Consiglio di amministrazione viene comunicato al Consiglio superiore e all'interessato.

Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 maggio 1958, n. 195. Il magistrato interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

A questo articolo è stato presentato dal relatore De Carolis un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Consiglio superiore comunica integralmente al Ministero di grazia e giustizia e all'interessato il parere del Consiglio giudiziario. Il parere del Consiglio di amministrazione viene comunicato integralmente al Consiglio superiore e all'interessato ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Praticamente il mio emendamento consiste nell'aggiunta dell'avverbio « integralmente » per obbligare il Consiglio superiore a comunicare integralmente, sia al Ministero sia all'interessato, il parere del Consiglio giudiziario; allo stesso modo il parere del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato integralmente al Consiglio superiore e all'interessato, cosicchè questo possa controdedurre.

P E T R E L L A . La prassi che si è instaurata in numerosi Consigli giudiziari ed anche in quello di cui ho avuto l'onore di far parte diverse volte, è la seguente: il parere del Consiglio giudiziario viene fatto notificare dallo stesso Consiglio all'interessato.

to, il quale così può fare con molta più rapidità le sue osservazioni; in tal modo, quindi, il Consiglio superiore si trova una pratica già istruita, con notevole guadagno di tempo. Invece, secondo il sistema delineato dal disegno di legge, il parere del Consiglio giudiziario viene comunicato dal Consiglio superiore, il quale a sua volta ha poi l'onere di comunicarlo all'interessato: questa procedura non solo è macchinosa ma diventa, appunto per la lunghezza dei tempi, meno garantista di quanto si possa credere. Si viene a diminuire infatti una garanzia reale che attualmente esiste nella prassi, giacchè da parte di molti Consigli giudiziari si è interpretata per analogia la norma che è fissata per le promozioni, l'avanzamento da magistrato di tribunale a magistrato di appello, nella quale si stabilisce che questi pareri siano comunicati direttamente all'interessato, il quale può controdedurre. Penso che noi otterremmo un miglioramento del provvedimento in esame se ratificassimo la prassi che già esiste e che si è dimostrata valida, stabilendo cioè che il parere del Consiglio giudiziario sia comunicato direttamente all'interessato in modo che questi possa fare immediatamente le sue controdeduzioni, inviando poi, e parere del Consiglio giudiziario, e controdeduzioni, al Consiglio superiore della magistratura. Io ritengo che questa prassi sia preferibile; si tratta di una questione che ha la sua importanza, e penso che il mio suggerimento possa essere accolto.

DE MATTEIS. Facendo tesoro di quanto ci ha detto il collega Petrella, potremmo a questo punto inserire, in sostituzione dell'articolo 3 del disegno di legge numero 851, l'articolo 5 del disegno di legge n. 214, di cui sono primo firmatario, o anche del disegno di legge n. 287, che è lo stesso, in cui si dice che il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato e al Ministero di grazia e giustizia dal Consiglio superiore della magistratura.

PETRELLA. Ma no! È assurdo che questo parere vada prima a Roma e poi

torni in provincia. Basterebbe eliminare dal testo dell'articolo le parole: « dal Consiglio superiore della magistratura » perchè questa comunicazione venga fatta immediatamente, nella stessa sede in cui esercita le funzioni il magistrato, da parte del Consiglio giudiziario.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il parere viene comunicato all'interessato per garantirgli la possibilità di fare controdeduzioni. Però, una cosa è fare controdeduzioni su un parere del Consiglio superiore della magistratura e altra cosa è fare controdeduzioni su un parere su cui l'organo superiore si è pronunciato. Mi sembra un po' nuova e ibrida, questa figura di controdeduzioni su un parere che deve ancora attendere la decisione dell'organo superiore.

PETRELLA. No, no, io non ho nessuna intenzione di fare innovazioni, sia ben chiaro. Ho solo suggerito di effettuare la comunicazione del parere come già avviene adesso, prima di mandarlo al Consiglio superiore della magistratura, per evitare che poi torni di nuovo in Corte di appello.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Mi sembra che si possa accogliere la proposta del senatore Petrella. Nella legge 25 luglio 1966, n. 570 (la cosiddetta legge Breganze), è contenuta una norma in questi stessi termini: il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato e al Ministero di grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato integralmente all'interessato.

PETRELLA. La norma prevista nell'articolo 3 del disegno di legge finisce soltanto per complicare le cose quali oggi sono realmente nella prassi del Consiglio giudiziario. Oggi il Consiglio giudiziario, quando ha dubbi sulla possibilità che un magistrato consegua l'avanzamento, lo chiama e poi decide, comunicando direttamente il parere all'interessato; questo fa quindi le sue osservazioni, che insieme al parere vengono

mandate al Consiglio superiore della magistratura. Con la norma in esame invece si verrebbe a disporre che il parere del Consiglio giudiziario vada prima al Consiglio superiore e che poi da questo sia notificato, tramite ovviamente le Corti di appello e quindi gli organi periferici, all'interessato perchè egli possa fare le sue controdeduzioni. Con questa procedura si allungano i tempi di tre-quattro mesi abbondanti. Perchè il Consiglio giudiziario non deve procedere direttamente a comunicare il suo parere all'interessato? Già lo fa!

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. La promozione per i magistrati di appello come avviene?

PETRELLA. Si fanno cinque copie del provvedimento, con le motivazioni: una di queste copie viene mandata al Ministero, una al Consiglio superiore della magistratura, una viene trattenuta negli atti del Consiglio giudiziario e due vengono inserite nei due fascicoli personali dell'interessato. A quest'ultimo il parere viene comunicato dal Consiglio giudiziario. Questa è la prassi attuale adottata da numerosi Consigli giudiziari.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Allora, inseriamo nel provvedimento il testo dell'articolo 3 della legge Breganze.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dobbiamo però aggiungervi il Consiglio superiore della magistratura. Il testo dovrebbe essere questo:

« Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero di grazia e giustizia e all'interessato; il parere del Consiglio di amministrazione è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato ».

PETRELLA. È anche giusto che l'interessato possa fare subito le sue controdeduzioni, specialmente se si tratta di fatti specifici.

FOLLIERI. Il provvedimento è maturo per una decisione quando il Consiglio superiore della magistratura accerti nella maniera che ritiene più opportuna, anche direttamente, se sussistono quei tali requisiti per la promozione. Ora, quando l'interessato ha solamente il parere del Consiglio giudiziario...

PETRELLA. Lei sta sbagliando strada. Quella è una comunicazione necessaria, che prescinde da una valutazione preventiva del Consiglio superiore della magistratura. Questo esamina il complesso parere-controdeduzioni e poi decide.

FOLLIERI. Ma il Consiglio superiore della magistratura, quando ha il parere del Consiglio giudiziario, lo deve comunicare per forza. Se nel disegno di legge governativo è previsto questo metodo, ci deve essere una ragione.

PETRELLA. Una ragione non vi è. Con ciò diventa solo più macchinoso il procedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Petrella nella formulazione definitiva suggerita dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

(*Requisito dell'anzianità per la valutazione e domanda dell'interessato*)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura.

Ritengo che si possa sopprimere senz'altro la parola « diretta », nel penultimo rigo, perchè pleonastica.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 con la modifica formale da me suggerita.

(È approvato).

Art. 5.

(Requisito del servizio giudiziario)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto, alla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.

Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo indicato nel comma precedente può, su domanda degli interessati, essere ridotto fino alla metà dal Consiglio superiore il quale, a tal fine, prende in esame ogni servizio precedentemente prestato.

Comunico che a questo articolo il senatore De Carolis ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attività, perchè addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Bisognerà fare una brevissima storia di questo emendamento. L'articolo 5 del disegno di legge n. 851 presentato dal Governo prevedeva, al secondo comma, questa formula: « Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo indicato nel comma precedente può, su domanda degli interessati, essere ri-

dotto fino alla metà dal Consiglio superiore il quale, a tal fine, prende in esame ogni servizio precedentemente prestato ».

È una norma che riguarda coloro che non hanno potuto esplicare attività giudiziaria perchè addetti ad altri uffici, o non hanno voluto, in relazione alla normativa precedente a questa legge che non prevedeva il minimo di attività giudiziaria, come è ora previsto dall'articolo 5. Allora, per coloro che si troverebbero nella situazione non prevista dalla formulazione del disegno di legge governativo, è stata sollevata qualche preoccupazione, perchè la valutazione è rimessa esclusivamente al giudizio del Consiglio superiore della magistratura che può anche non prendere in esame il periodo di attività del magistrato. Nel disegno di legge, infatti, l'indicazione che il Consiglio superiore « prende in esame ogni servizio precedentemente prestato » è molto vaga, ed erano state anche prese in esame altre formulazioni in cui si parla di « attività amministrativa » — anch'essa assai vaga — e « attività giudiziaria ».

Anche i disegni di legge Coppola ed altri e De Matteis ed altri prevedevano una norma di questo genere, essa però sospendeva l'entrata in vigore di tutta la legge e quindi anche nei confronti dei magistrati che non avevano svolto questa attività di servizio, mentre la norma che stiamo discutendo è specifica.

PETRELLA. La questione è chiara: si varia un sistema, ma ci sono persone che hanno vissuto in una certa posizione giuridica senza sapere che il sistema doveva essere variato e l'emendamento De Carolis vuole tener conto di questa situazione. Non credo che il legislatore possa ignorare tutto ciò.

DE MATTEIS. Rinuncio a parlare perchè il senatore Petrella ha detto ciò che volevo dire io. Infatti, esistono diritti acquisiti che non possono essere ignorati. Noi possiamo stabilire diversamente per l'avvenire, non possiamo introdurre limitazioni con effetto retroattivo.

2^a COMMISSIONE33° RESOCONTO STEN. (7^o marzo 1973)

LUGNANO. Si tratta di contemperare queste esigenze.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A questo riguardo, sarebbe veramente strano, come hanno rilevato tutti i commissari, formulare una disposizione che colpisca dei magistrati per periodi antecedenti perchè questi potrebbero osservare che, se queste erano le intenzioni, dovevamo dirlo prima per permettere loro di regolarsi in maniera diversa.

L'espressione «funzioni non giudiziarie» contenuta nell'emendamento mi pare particolarmente felice perchè comprende non solo i funzionari addetti al Ministero, ma anche altre categorie di magistrati, e in modo particolare quelli attualmente all'estero e quelli assegnati ad altri servizi.

L'emendamento De Carolis, soprattutto per ragioni di equità e di giustizia, mi sembra molto opportuno ed il Governo lo sostiene con tutta la forza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore De Carolis.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

(Nuova valutazione)

Il magistrato non valutato favorevolmente è sottoposto a nuova valutazione dopo un triennio.

(È approvato).

Art. 7.

(Nomina a magistrato di Cassazione)

I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4.

Nel caso previsto dall'articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

(È approvato).

Art. 8.

(Rinuncia alla nomina)

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

PETRELLA. È proprio necessario prevedere una cosa del genere? Il vincolare le ragioni di una eventuale rinuncia a termini così brevi mi pare frutto di originalità eccessiva. Vorrei che mi si spiegassero le motivazioni di una norma così inutile e strana.

FOLLIERI. È una norma che si richiama a quella dell'articolo 7 del disegno di legge n. 287, che dice: « In tal caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, e così di seguito per non oltre tre anni », mentre nella norma che stiamo discutendo è stabilito che: « In tal caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione ». Essa è più restrittiva e mi pare che possa andare.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il diritto

2^a COMMISSIONE33° RESOCONTO STEN. (7² marzo 1973)

alla rinuncia, a mio giudizio, deve essere previsto perchè possono intervenire delle circostanze che lo rendono necessario, nell'interesse del magistrato stesso. La norma, dunque, non guasta anche se presenta quell'anomalia rilevata dal senatore Petrella.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

(Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni)

I magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

(È approvato).

Art. 10.

(Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione)

Il conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione è disposto dal Consiglio superiore della magistratura su domanda degli interessati ovvero d'ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, per la copertura dei posti rimasti vacanti.

(È approvato).

Art. 11.

(Concorsi per esami)

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge è indetto annualmente il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Tale concorso è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

P E T R E L L A . Presento un emendamento soppressivo dell'intero articolo che

a mio parere crea una situazione anomala. Questa mia convinzione è anche confermata dal fatto che lo svolgimento dei concorsi nel progetto di legge del senatore Coppola ed altri era mantenuto solo per due anni e nel progetto governativo per cinque anni; il che significa che esiste una valutazione negativa nei confronti di tali concorsi. I motivi che adduco a sostegno della mia tesi sono diversi: prima di tutto sono dell'avviso che la preparazione al concorso distrae il magistrato dalle sue funzioni giurisdizionali, costringendolo a non svolgere adeguatamente i suoi compiti. In secondo luogo, poichè è bene essere franchi, vi sono gravi critiche che investono la moralità dei concorsi stessi perchè non tutte le persone valenti hanno potuto progredire nella loro carriera con questo mezzo che, tra l'altro, viene anche e a giusta ragione valutato nell'ambiente dell'amministrazione della giustizia troppo nozionistico e privo di quelle garanzie che altri concorsi possono dare, in quanto il numero dei partecipanti è sempre rigorosamente limitato. Penso che tutti siamo d'accordo nel ritenere che è sufficiente il solo dubbio di favoritismo ad inficiare la carriera di un magistrato, che deve essere limpida ed ispirare fiducia, e l'articolo 11 è senz'altro pericoloso in questo senso.

Aggiungo, inoltre, che un magistrato di Cassazione deve distinguersi non solo per cultura teorica, ma per determinati valori, come la capacità di penetrare l'organizzazione e la direzione degli uffici e l'aver recepito dall'esperienza l'aspirazione ad una maggiore equità in quanto simbolo di maggiore saggezza. Purtroppo la carriera intesa in un certo modo porta a delle deviazioni che devono essere condannate: ricordo che all'inizio della mia carriera di magistrato, quando ero uditore giudiziario, il magistrato, più anziano al quale ero affidato mi fece leggere, come modello, una sua sentenza in materia di brevetti; ebbene, io mi accorsi che pur di affrontare quella che era un'elegante questione di diritto, era stato superato il particolare che non esisteva la querela dell'interessato, e che quindi l'azione penale non avrebbe potuto essere intrapre-

sa. Se noi abbiamo il coraggio di affermare che coloro che amministrano la giustizia non debbono avere « nè speranze, nè timori », e cioè non devono dirigere il loro impegno alla realizzazione di carriere folgoranti e neanche devono essere perseguitati nel serio svolgimento della loro opera, allora la norma dell'articolo 11 deve essere soppressa.

L I S I . Io penso che sia un apriorismo sostenere che coloro che fanno gli esaminatori possano condizionare gli esaminandi ed è anche un apriorismo considerare la bravura che un magistrato dimostra di fronte ad un esame di concorso avulsa dalla bravura che egli può ugualmente dimostrare nell'adempimento delle sue funzioni. Anche nella magistratura vi sono persone più o meno brave, ma abbiamo avuto spesso, anche nel passato, esempi luminosi di magistrati che, completi nel senso più umano di questo termine, sono stati anche eccellentissimi dal punto di vista culturale. La cultura di un magistrato non può essere considerata nozionistica e l'esame che viene sostenuto dà la misura di quella cultura che, in senso ampio, completa la figura del magistrato stesso. Dobbiamo tener conto di quei magistrati che, senza trascurare i loro compiti, dedicando allo studio le ore di riposo e le ore libere, di cui più facilmente di altri possono disporre perchè riescono a svolgere il loro lavoro in minore tempo, hanno studiato o stanno studiando nella prospettiva di dover affrontare un esame. Sarebbe, infatti, iniquo deludere le aspettative di queste persone che si sono sacrificate e impegnate più di altre. Penso che dobbiamo lasciare l'articolo così come è — anche se la limitazione ai cinque anni mi lascia alquanto perplesso — perchè con la sua soppressione corriamo il rischio di introdurre, in un ambiente in cui l'uomo svolge uno dei compiti più elevati, un principio che non ha ragione d'essere e cioè che colui che è eccessivamente colto non è in grado di giudicare come colui che non coltiva la propria cultura. Sono, dunque, contrario alla proposta di soppressione.

A R E N A . Mi associo al senatore Lisi. Vorrei far osservare al senatore Petrella che la norma che egli vuole sopprimere è contemplata dal sistema dello scrutinio al quale si dovrà gradualmente pervenire. Infatti, nell'ultimo concorso per cinque posti, su diciotto concorrenti ben quindici furono giudicati idonei e più che meritevoli della promozione. Per quanto riguarda, poi, la « moralità del concorso » — e a ciò faccio riferimento tra virgolette —, io stesso mi sono fatto partecipe del problema proponendo di fare delle prove orali, oltre che scritte, ed estese ad altre materie. Inoltre, onde assicurare l'apporto di persone meritevoli e particolarmente capaci ho anche proposto — e chiedo il vostro parere in merito — che il concorso venga aperto a magistrati di altri ordini e cioè a quei docenti universitari e a quegli avvocati a cui la Costituzione fa espresso richiamo.

Concludendo, mi dichiaro contrario alla proposta di soppressione del senatore Petrella e avendo io stesso proposto un emendamento soppressivo del limite dei cinque anni posso, a tal proposito, associarmi all'analoga proposta del senatore De Carolis.

C O P P O L A . Non credo che la proposta di soppressione dell'intero articolo possa essere accolta, perchè, allo stato, dovrebbe essere abrogato l'articolo 12 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, che prevede tali concorsi per esami. Comunque, a parte questa considerazione e pur essendo esatta quella del senatore Petrella che si riferiva al contenuto di precedenti proposte di legge, tra cui anche quella governativa, si deve tener presente, soprattutto, la seguente considerazione di ordine generale: in via di principio non si dovrebbe poter negare la possibilità, attraverso una valutazione rigorosa e seria, di pervenire anticipatamente ad una promozione.

Vorrei permettermi di fare una breve osservazione, in coerenza con quanto affermato nella discussione generale. Questo è un disegno di legge che ci sforziamo di riportare in un alveo che deve essere soprattutto considerato nelle prospettive di riforma del-

l'ordinamento giudiziario. Noi abbiamo dichiarato che questo provvedimento dovrà essere un'anticipazione di quello che dovrà essere l'orientamento dell'ordinamento giudiziario anche nei confronti della selezione, quindi, per non diluire questo intervento, io aderisco in pieno all'emendamento presentato dal relatore. Disattendendo l'articolo 8 dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Matteis e altri e Coppola e altri ritengo che questo agganciamento fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario possa essere considerato favorevolmente, per cui sarà l'ordinamento giudiziario stesso che disciplinerà i modi e i tempi di attuazione definitivamente.

F I L E T T I . In conformità con quanto dichiarato in sede di discussione generale, ritengo che debba essere mantenuto anche il sistema del concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione. Mi sembra strano che non si faccia ciò per tale magistrato, quando lo stesso sistema esiste per gli avvocati. Infatti se un avvocato vuole iscriversi anticipatamente all'Albo dei cassazionisti può partecipare ad un concorso e vi può essere iscritto prima che maturi il termine per l'iscrizione.

L U G N A N O . Ma non è la stessa cosa!

F I L E T T I . È lo stesso sistema! D'altra parte, ricorrere soltanto al sistema dello scrutinio potrebbe dare una impressione — quanto meno all'esterno — di un certo appiattimento, vale a dire una promozione di fatto di tutti i magistrati. Pertanto avremmo tutti magistrati di Cassazione senza un'effettiva selezione. Io vado al di là della proposta De Carolis e Arena, perchè ambedue sono limitate nel tempo. Il riferimento temporale nell'emendamento presentato dal relatore, infatti, è ancorato al nuovo ordinamento giudiziario. Ora, poichè il sistema del concorso già esiste ed è disciplinato dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, a me pare che si debba dire che è mantenuto il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione previsto dalla legge

4 gennaio 1963, n. 1, e che tale concorso è indetto annualmente nei primi 15 giorni del mese di gennaio. Io non vedo perchè si debba limitare nel tempo il sistema del concorso per esami; se adottiamo il duplice sistema dello scrutinio e del concorso per esami, tale limitazione temporale non può reggersi in alcun modo. Perciò noi siamo del parere che debba essere mantenuto il doppio sistema ai fini di evitare un appiattimento. Si vedrà poi, in sede di nuovo ordinamento giudiziario, se il tema che stiamo esaminando dovrà essere riaffrontato o meno.

P E T R O N E . L'intervento del senatore Filetti ha portato altre considerazioni a sostegno della nostra tesi. Egli, infatti, ha avvertito la debolezza della tesi di coloro che sostengono la necessità di mantenere l'esame per un periodo limitato. Il senatore Filetti avverte chiaramente che questo è un non senso; nè vale sostenere l'argomento della « bravura », perchè magistrati « bravi » ci saranno sia in questi cinque anni che in quelli successivi e allora, avvertita la debolezza della tesi governativa, il senatore Filetti se ne esce nella strabiliante proposta di conservare il concorso per esami.

Pertanto, o noi cambiamo completamente il sistema, e allora in questo caso non ha senso dare questa specie di premio per la durata di cinque anni — e sono d'accordo col collega Coppola quando afferma che c'è già la legge del 1963 —, oppure diciamo semplicemente: « Il concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è abrogato ». Non mi sembra che sia necessario un grande sforzo tecnico-giuridico per agganciarci a quella legge per eliminare quel concorso. Pertanto propongo formalmente un emendamento in tal senso.

V I V I A N I . Vorrei esprimere un pensiero del tutto personale; se riuscissimo ad avere un criterio di merito che non sollecitasse certe ambizioni dei magistrati, io sarei molto lieto di avere le promozioni per merito. Senonchè abbiamo una dolorosa esperienza in materia: si è detto a qual

punto erano stati ridotti i concorsi, tanto che si è parlato di moralità; certamente non hanno dato delle valutazioni selettive serie e ci siamo dovuti accorgere che i magistrati sono uomini così fragili per cui il carrierismo ha indotto molti di costoro — e non aggiungo altro commento — a trascurare i loro doveri per crearsi dei titoli e su questo non ci sono dubbi.

Il senatore Petrella ha ricordato l'episodio del magistrato che dimentica che non poteva essere intrapresa l'azione penale per crearsi il bel titolo; potremmo parlare di centomila altri casi e purtroppo più gravi, che il senatore Petrella certamente conosce e che nella sua generosità non ha voluto ricordare. Allora noi ci troviamo a questo punto: dobbiamo cercare di evitare che i magistrati abbiano timori e speranze. Timori non ne hanno più, perchè semmai tentano di prevaricare. È rimasta la speranza; bene, cerchiamo di toglier loro anche questa in modo da portarli, finalmente, a rendere giustizia o, quanto meno, una minor ingiustizia.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. C'è, però, il rovescio della medaglia, senatore Viviani: si rischia di appiattare davvero tutti i magistrati!

VIVIANI. Io sono sicuro che questo avverrà, cioè che tutto ciò appiatterà la magistratura, però bisogna scegliere tra i diversi mali: quando si approva una legge che esalta lo scrutinio fatto in questo modo, è inutile fare il concorso, altrimenti questo significa che si vuole uno scrutinio per avere poi — mi si passi la battuta — quelli che sono più uguali degli uguali, cioè i privilegiati. Di fronte a questa situazione noi diciamo no, perchè se carrierismo non ci deve essere, non ci deve essere per nessuno e non ci devono essere, quindi, i concorsi perchè sappiamo bene come questi vadano a finire. Nel disegno di legge che reca la mia firma avevamo proposto la riduzione al biennio dei concorsi: veda la Commissione che cosa si può fare in tale direzione, perchè non è una questione di impostazione legislativa; questa porta direttamente a

quanto prima esposto dal senatore Filetti: se vogliamo i concorsi, è inutile mettere dei limiti di tempo. Il biennio che veniva proposto nel nostro disegno di legge aveva la sua ragion d'essere in quei motivi che sono stati spiegati, bene come sempre, dal senatore Coppola: vale a dire che ci possono essere delle aspettative nei magistrati carrieristi, i quali hanno già preparato il concorso.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Troppe altre ingiustizie, anche passate, possono allora venire al pettine!

VIVIANI. È meglio seppellire le ingiustizie passate, altrimenti il discorso ci porterebbe troppo lontano. Io non sono per il biennio, in quanto sono fermamente convinto di quello che ha detto prima il senatore Petrella, però se si ritiene che veramente ci siano delle legittime aspettative, allora si può arrivare al biennio, non oltre, altrimenti si svuota la legge di quel principio che invece abbiamo voluto proclamare. È indubbio che in questo modo non rimediamo ai mali della magistratura, sia ben chiaro; col nuovo ordinamento dovremmo cercare un nuovo sistema, specie di acquisizione dei magistrati i quali finora sono acquisiti per le loro nozioni. Abbiamo avuto il caso drammatico di un magistrato pazzo che è entrato in carriera presentando dei lavori meravigliosi ma era pazzo e ha condannato delle persone essendo pazzo! Questo perchè la visita psichiatrica non c'è per i signori magistrati.

Quindi è il sistema per intero che dovrà essere cambiato, però attualmente una remora, una riduzione delle ingiustizie è rappresentata dalla eliminazione del carrierismo. Questo provvedimento tende a un simile fine, cerchiamo di non svuotarlo completamente del suo significato, approvando delle norme che lascerebbero poi aperta la strada ai soliti privilegiati.

LUGNANO. Il senatore Coppola, nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 287 che reca, oltre la sua firma,

quella dei senatori Follieri e Bartolomei, scrive: « Per la maggior parte dei casi, invece, la selezione, cioè il passaggio alla qualifica di magistrato di Cassazione, avviene secondo uno scrutinio effettuato da una commissione di altissimi magistrati che giudica, essenzialmente e prescindendo dalla personalità del magistrato, i lavori giudiziari appositamente prodotti, ampiamente elaborati sul piano dottrinario, complessi ed estremamente curati che, come emerge anche dalle indicazioni della relazione al disegno di legge n. 1961, raramente possono preparare, ad esempio, magistrati appartenenti ad uffici particolarmente oberati di lavoro ». Questo significa che il senatore Coppola riconosce che il più delle volte questi signori, per bruciare le tappe della carriera o anche per realizzare quelle che il senatore Petrella, in modo suggestivo, ha chiamato « speranze » di carriera o di approdi più felici, certamente non possono essere stati mai adibiti ad uffici particolarmente oberati di lavoro! quindi lo stesso senatore Coppola riconosce che questi concorsi — per usare il termine di cui ci siamo serviti nella discussione che si è svolta questa mattina — rappresentano un « capriccio » riservato a coloro che non lavorano o che, quanto meno, lavorano poco, oppure possono permettersi di avere la dispensa e questi sono soltanto coloro che stanno in « alto ». E qui rientra in gioco tutto quello che ha detto il senatore Petrella e che rappresenta il presupposto della sua « carica » nei confronti di certi avvenimenti che si sono verificati e che egli, giustamente chiede che contribuiate con lui ad eliminare. Il senatore Coppola, inoltre, aggiunge: « Con la riforma che si intende attuare, i criteri selettivi, invece, sono notevolmente modificati in senso democratico, con l'abolizione di gradi e promozioni, ponendo i giudici al riparo così dalle spinte, suggestioni o condizionamenti determinati da ambizioni carrieristiche, come dai timori e dalle soggezioni che la carriera stessa determina ».

C O P P O L A . Non rinnego niente di quanto lì è scritto, nemmeno una virgola!

L U G N A N O . Allora io vorrei dire: se noi accettiamo queste premesse, il discorso che fa il collega Lisi ci porterebbe in alto mare.

L I S I . Ma è possibile che solo fra i magistrati non ci debbano essere gli eccellentissimi?

L U G N A N O . Parlando così, il collega Lisi si mette nella stessa posizione del collega Filetti, che invece è già superata e lo dimostra la stessa presentazione del provvedimento in esame. Dovremmo noi avere indulgenza per quel piccolo o grande numero di persone che certamente sono state « allevate » in un modo particolare, hanno avuto l'imbeccata e sono state collocate in certi uffici per avere poi sicuramente la promozione? Noi abbiamo già detto basta a tutto questo. Si trattasse di una questione umana, noi comunisti saremmo come voi, e forse più di voi, protesi al salvataggio degli interessati, dando prova di buona volontà, come abbiamo fatto in precedenti occasioni, per esempio nel caso del recupero di quei famosi ventitrè. Ma qui non si tratta di esigenze umane; ragioni di comprensione o di solidarietà per una situazione particolare non ce ne sono. Si potrebbe solo dire che queste persone hanno studiato tanto; ma ciò significa che arriveranno alla progressione certamente anche coloro che hanno studiato e non sarà una motivazione di danno nè per lo Stato nè per la collettività.

L I S I . È la prima volta che viene punito chi studia.

F O L L I E R I . Signor Presidente, desidero far rilevare che esiste anche una certa continuità legislativa, la quale ci impone di prendere in esame l'articolo 11 sul concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione. Non credo che questa collocazione sia la più adatta per una norma del genere, che dovrebbe invece essere inserita tra le disposizioni transitorie, co-

sì come nella legge Breganze. Vanno certamente sottolineate tutte le ragioni che sono state enunciate da più parti; però a me pare, onorevoli colleghi, che esistano delle ragioni di aspettativa per una situazione che noi oggi non possiamo eliminare decisamente. Ci sono degli uomini che si sono preparati per questo concorso; indubbiamente ci sono anche quelli che *in pectore* sono già destinati ad essere tra i vincitori, ma si tratta della minoranza: la maggioranza è fatta di gente che studia. Ed allora io dico: perchè non dobbiamo salvare il principio del concorso, ispirandoci alla precedente legge (la legge Breganze), che ha corrisposto a determinate aspettative? Potremmo adottare il seguente testo:

« Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione continuerà ad essere indetto annualmente fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e

in ogni caso per non oltre i due anni dalla presente legge ».

Mi pare che questa potrebbe essere una soluzione concreta, signor Presidente.

C O P P O L A . Signor Presidente, le ricordo che noi democristiani dobbiamo andare alla riunione di Gruppo, per cui sarebbe opportuno sospendere i lavori della Commissione.

P R E S I D E N T E . In considerazione degli impegni di alcuni commissari e poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO